A questo punto, sia consentita la deviazione da ciò che nominalmente appare essere l'unico tema della presente audizione. Si ritornerà al punto della deviazione dopo aver fatto un po'di luce su l'atto del commissariamento, che gli sviluppi ad esso successivi hanno a chiare lettere classificato quale atto costruito su basi assolutamente inconferenti e totalmente insussistenti e tuttavia addotte, mediante artifici interpretativi e/o riferimenti arbitrariamente rappresentati, quali prove a sostegno della domanda del commissariamento.

Introdotta così l'informativa sul punto del commissariamento dell'AGEA, può indurre nel sospetto che si possa ritenere che tale provvedimento sia disceso da un senso di leggerezza e di semplicismo comportamentale dalle Autorità che lo hanno proposto e sottoscritto.

No, non di leggerezza e superficialità si è trattato, ma di una deteriore determinazione di quanti tale provvedimento hanno immaginato, costruito, voluto .

Una deteriore determinazione del tutto affrancata da senso di responsabilità e riguardo verso un Ente pubblico non economico meritevole di positivi riconoscimenti per l'opera che Esso esplica nell'interesse e con pienezza di risultati, a beneficio del settore economico primario del nostro Paese.

Una deteriore determinazione, ed ancor di più se il commissariamento visto, interpretato e valutato nei suoi molteplici risvolti ed alla luce degli interrelati effetti negativi da esso poi prodotti. Effetti non altrimenti definibili, in ultima analisi e definitivamente, che di danno all'Erario pubblico. Danno diretto via Agea e danno indiretto mediante le Società controllate direttamente e indirettamente dall'Agenzia pubblica. Prevalentemente ed essenzialmente, le Società SIN e Agecontrol.

IL COMMISSARIAMENTO DELL'AGEA.

Il decreto di commissariamento dell'AGEA di data 23.6.2011, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, veniva ritenuto privo di motivazioni reali, valide, attendibili e veritiere dal presidente dell'Ente, il prof. Dario Fruscio. Sul presupposto di ciò, il medesimo, adiva il TAR Lazio chiedendone l'annullamento.

La sentenza, susseguita in data 12 gennaio 2012, così giungeva a disporre, a seguito di più udienze istruttorie :

"Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez .I) accoglie nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto, annulla l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0006218 del 23 giugno 2011.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Dario Fruscio per complessivi € 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

Dalla sentenza, definita da specialisti esemplare, di alto pregio giuridico, accuratamente strutturata, emerge una condanna senza possibilità di appello. Riprova di ciò è traibile attraverso, appunto, il mancato appello della testé detta sentenza TAR, da parte dei molteplici aventi diritto a proporlo.

Considerazione sotto più forme ripetuta nel testo della sentenza di cui trattasi è stata: *"il commissariamento di un Ente rappresenta un modulo ordinamentale e gestionale disancorato dal vigente quadro di riferimento……e che i provvedimenti di commissariamento, proprio in quanto fortemente limitativi, dell'autonomia dell'Ente devono trarre la loro giustificazione da situazione di fatto, particolarissime, che per la loro gravità portino all'esercizio del potere, che costituisce l'espressione più ampia e penetrante della vigilanza ministeriale".*

Ebbene, alla luce di tale monito, quali le situazioni di particolarissima gravità dell'AGEA, tanto da condurla al commissariamento?

Niente di ciò. Niente di niente. L'AGEA versava, all'atto del suo commissariamento in condizione di piena regolarità nei confronti della Commissione europea; era in fase di consistente recupero di efficienza, secondo constatazione ufficiale della Corte dei Conti (cfr. relazione annuale 2010); realizzava il massimo dei risultati positivi in tema di pagamenti al sistema agricolo nazionale; godeva di apprezzamento in ordine al suo operare, come e quanto mai riconosciutoLe prima dell'esercizio 2010/2011 dalle Organizzazioni professionali del mondo agricolo nazionale.

Volendo essere a prova di verità documentale di tale stato di ottima salute dell'AGEA all'atto del commissariamento e del suo ordinato coordinamento a monte con l'Autorità europea e a valle con il mondo dell'agricoltura nazionale, si pensa sia il caso fare riferimento ad atti e fatti afferenti la fase della gestione Fruscio antecedente il commissariamento dell'AGEA. Atti e fatti visti nelle loro differenti emanazioni e prospettive.

RICONOSCIMENTO POSITIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Si abbia riguardo alla deliberazione n. 7 del 18/7/2011 del Commissario straordinario di "*presa d'atto del riconoscimento effettuato dall'organismo indipendente di valutazione del conseguimento per l'Ente degli obiettivi operativi assegnati per l'anno 2010*"

DALLA RELAZIONE ANNUALE PER LEGGE INVIATA DAL PRESIDENTE DELL'AGEA AL PARLAMENTO TRAMITE IL MINISTRO MIPAAF IN DATA 26/05/2011

Da tale relazione, attestativa dell'attività svolta dall'Agea nell'esercizio 2010, nulla emergeva che potesse indurre a ritenere l'Agea commissariabile.

Ed in effetti, nulla il Ministro vigilante avvertiva, annotava, contro deduceva al presidente di Agea in ordine ad irregolarità o rilievi rinvenuti in tal documento. Segno, tale silenzio, di presa d'atto del Ministro della regolarità di quanto esposto in tale sede documentale.

E tutto ciò, va sottolineato, ad un mese dal provvedimento di commissariamento dell'Agenzia.

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGEA DAI MINISTRI VIGILANTI, DALLA COMMISSIONE UE, DAL SOTTOSEGRETARIO RUSSO.

1. Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 **approvato** con deliberazione consiliare del 21/12/2010, senza rilievo alcuno del Collegio dei revisori.
2. Bilancio di cui testé, **approvato** dal MIPAAF e MEF a fine marzo 2011.
3. Liquidazione positiva dei conti della Commissione UE. Decisione C (2011) 770 del 15/02/2011.
4. Verifica dei preposti servizi comunitari presso l'AGEA dal **13 al 17** dicembre 2010, conclusasi **senza rilievi** come comunicato con nota della Commissione europea prot. n. Ares/325073 del 14 marzo 2011.

5. Interrogazione a risposta in Commissione 5/03934 dell'on. Zucchi, in data 2/12/2010 in merito al bilancio dell'AGEA e **risposta del 31/5/2011 (di qualche giorno precedente il commissariamento) del sottosegretario di Stato alle politiche agricole, on. Russo,** su delega del ministro, ove evidenzia la piena, assoluta conformità a quanto qui immediatamente sopra riportato.

DALL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNO DI AGEA

6. Con nota prot. 00005 dell'8/06/2011 ha "*espresso parere favorevole in ordine ai risultati raggiunti con riguardo a tutte le strutture cui è articolata l'Agea*".

7. Con relazione del 19/12/2011 "*si evidenziano il raggiungimento degli obiettivi strategici nel primo semestre 2011 (presidenza Fruscio) mentre criticità concernenti l'Organismo pagatore risultano ora cagionate dal nuovo assetto organizzativo predisposto dal Commissario....*"

DALLA SOCIETA' DI REVISIONE DEI CONTI DI AGEA

Con nota 9/2/2011 (cfr doc. 28) la società Mazars *avente ad oggetto relazione di attestazione della società di revisioni ai sensi e per gli effetti delle normative comunitarie sulla dichiarazione di affidabilità emessa dal Direttore Generale dell'Agea, la predetta società di revisione ha attestato* ***la conformità*** *della testé indicata dichiarazione.*

DALLA RELAZIONE ANNUALE 2010 DELLA CORTE DEI CONTI SUL BILANCIO DELLO STATO

In tale rendiconto con riferimento all'Agea vi si legge che *"il fenomeno delle rettificazioni finanziari dell'UE sempre in netto miglioramento, poiché le stesse nel 2010 sono state pari a sole 52,49 milioni di euro, in netta diminuzione rispetto a quelle effettuate negli anni scorsi."*

LA NOVITA' ECLATANTE E SCONCERTANTE DELL'ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE MIPAAF

Come quanto finora non bastasse a rendere di tutta evidenza documentale la nozione dell'arbitrio connesso nel commissariare l'AGEA, nel corso del giudizio davanti al TAR da una lettera a firma del Direttore generale dei servizi amministrativi del MIPAAF, ovvero dal titolare di più alta responsabilità in tema di vigilanza sull'AGEA, emerge un'affermazione sorprendente ed eclatante: **l'attestazione della non commissariabilità dell'AGEA.** Il Dirigente di cui richiesto dal Capo di gabinetto del ministro pro-tempore, on. Saverio Romano, di voler fornire all'Avvocatura dello Stato la documentazione necessaria all'espletamento dell'esercizio di difesa in favore delle autorità governative attuatrici il commissariamento dell'AGEA, così gli rispondeva, riducendo all'essenziale dell'essenziale lo scritto del dirigente MIPAAF:

la mia funzione nulla possiede che possa suffragare il commissariamento dell'AGEA. Ciò che serve all'Avvocato dello Stato per adempiere all'obbligo di rispondere all'ordinanza TAR, si cerchi altrove, indicando specificamente l'AGEA.

Ed in effetti chi si è cimentata in tale attività e stata AGEA. Vale a dire l'Ente commissariato.

Un'abnormità: il MIPAAF viene ordinato dal TAR di dare prova concreta e documentale ***"in ordine agli atti e agli adempimenti propedeutici al disposto commissariamento dell'Ente, avuto particolare riguardo alla svolta istruttoria, agli eventuali atti adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Ministro competente ed eventuali atti di contestazione"***

Ed il MIPAAF, in persona del dirigente preposto all'esercizio della vigilanza, risponde pressappoco così:

non dispongo alcunché di ciò che il TAR chiede venga provato, rivolgetevi all'AGEA.

Più che una commedia, un copione da "opera dei Pupi".

Ciò conferma la non casualità della mancata risposta alle richieste istruttorie avanzate dal TAR. Ed anzi, costituiva **riprova della fondatezza dell'affermazione del responsabile della vigilanza del MIPAF: nulla è mai esistito, né esiste presso il MIPAAF** che potesse e possa legittimare il commissariamento dell'AGEA.

L'ORDINANZA STRAORDINARIA TAR VOLTA AD OTTENERE DOCUMENTI E CHIARIMENTI

Altra prova eclatante comprovante la non sussistenza di condizione alcune giustificativa del commissariamento è **l'ordinanza 6745/2011 del 28-07-2011 del TAR del Lazio** diretta all'Amministrazione resistente".

Con tale ordinanza il TAR, ai fini del decidere, manifestava la necessità di **"acquisire al fascicolo di causa ulteriore documentazione e segnatamente documentati chiarimenti".** Seguiva una specifica definizione di ciò che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto produrre agli atti di causa.

Nulla di tutto ciò. Invece dei chiarimenti e dei documenti richiesti, il TAR e la parte ricorrente si sono trovati al cospetto di un coacervo di affermazioni e rilievi non solo estranei all'ordinanza richiamata, ma, ancora una volta, amenità e segnalazioni inconferenti, **per lo più risalenti a periodi antecedenti l'inizio della presidenza Fruscio.**

COMMISSIONI CONGIUNTE AGRICOLTURA. RESOCONTO STENOGRAFICO COMPROVANTE NON ASSOLUTA LICEITA' E LEGITTIMITA' DEL COMMISSARIAMENTO DELL'AGEA

Dal resoconto stenografico n. 4 – 06/07/2011, Commissione congiunte 9° Senato e 13° Camera si potranno dedurre i profili ***di grave lesione all'autonomia gestionale dell'AGEA, con danno grave perpetrato all'Ente pubblico dal ministro dell'epoca e dai suoi collaboratori apicali. Ed anche quanto ciò abbia realizzato un reato odioso, reso possibile da una condotta priva di premura verso le prerogative di autonomia gestionale e deliberativa, proprie ed esclusive degli organi di governo dell'AGEA.***

Si è dell'opinione, peraltro, che di tali lesioni e danni altre giurisdizioni dovranno esserne investite, per ogni conseguente effetto e determinazione.

Si è sostenuto da parte delle autorità attuatrici il commissariamento che movente determinante del commissariamento fosse da individuare nella mancata attuazione dello statuto dell'Ente.

Risulta provato documentalmente negli atti del giudizio TAR (**soprattutto con il versamento** agli atti delle copie dei verbali del CdA dell'AGEA) che l'attuazione dello Statuto dell'Ente, pur avendo a lungo impegnato il Presidente e conseguentemente il CdA dell'AGEA, **è stata impedita da una condotta scarsamente attenta verso le prerogative di autonomia e**

indipendenza dell'AGEA (bene indicata in atti) dei due ministri precedenti l'attuale responsabile del MIPAAF.

Una condotta foriera di danni all'AGEA. Conseguentemente all'Erario pubblico. Ma di ciò, altre sono le istituzioni che potranno occuparsene.

Quanto finora esposto, ridotto all'essenziale dell'essenziale, porta a concludere:

- che la procedura di commissariamento, dell'AGEA, costruita su presunti deficit gestionali e altrettante presunte sue irregolarità, la si è fatta discendere da un'architettura del tutto improbabile, costruita mediante materiali nemmeno apparentemente credibili.
  Uno sconfinamento di funzioni politico-amministrative nell'arbitrario, nella temerarietà più disinvolta, nella iattanza più audace e devastante;
- che il Commissariamento dell'AGEA ha costituito un crocevia di interessi personali interni all'AGEA ed esterni all'Agenzia medesima. Una sorta di spazio, per scorrerie della politica di nicchia, deteriore e corrosiva;
- che la procedura del Commissariamento è valsa a realizzare ciò che mai i metodi della legalità avrebbero consentito di realizzare: il defenestramento del prof. Dario Fruscio da presidente, universalmente ritenuto attento e vigile del buon funzionamento dell'AGEA e delle Società direttamente e/o indirettamente da Essa controllate.

Riprova di quanto finora detto è traibile dalla frenetica e convulsa attività posta in essere ***dal congiunto operare su Sin srl e su Agecontrol SpA*** *da parte del commissario AGEA, del direttore generale di cui, probabilmente, avranno concorso strutture del ministro pro-tempore On. Romano. Un operare teso a trasformare SIN (posseduta maggioritariamente da AGEA) da srl in spa.*

In Agecontrol, nominando un CdA, al posto di un amministratore unico senza compenso, in quanto rifiutato dal dirigente di AGEA prepostovi.

Il tutto realizzando nuovi innesti negli organi sociali delle due società, così rendendo possibile il conseguimento di altri e nuovi traguardi; di altre e nuove prospettive societarie. Tutti prescindendo, commissario in testa, dal valutare, per altro, se effettivamente la gestione commissariale avesse piena legittimità di operare *in materia di straordinaria amministrazione sulle società sottostanti AGEA. Oppure, piuttosto, se la pienezza dei poteri in capo al commissario non la si sarebbe dovuta intendere esclusivamente riferita all'oggetto del commissariamento di Agea, consistente nell'attuare lo statuto e fino alla costituzione di nuovi*

organi sociali di essa medesima AGEA, com'è dato leggere dal provvedimento di commissariamento.

RITORNIAMO A QUESTO PUNTO, DOVE CI SIAMO LASCIATI CON SIN E AGECONTROL.

Quanto alla Società SIN (Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura) la sua costituzione. Sotto forma di s.r.l., si fondava sui seguenti presupposti normativi :

- il D.Lgs. n. 99/2004, all'articolo 14, comma9, prescrive che "... sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984 n. 194 ,n. 194 (Sistema informativo Agricolo Nazionale – SIAN) ...". Il comma 10 del medesimo articolo prescrive che "... l'AGEA subentra ...in tutti i rapporti attivi e passivi relativi a SIAN di cui al comma 9. A tale sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali".
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 ottobre 2005,,, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50, del 1° marzo 2006, stabilisce le modalità per l'effettivo passaggio di competenze tra il MIPAAF e l'AGEA in ordine alla gestione del SIAN
- Il Decreto Legge n. 182/2005, convertito con legge n. 231/2005, all'art.4 integra l'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, inserendo il comma 10 bis che prescrive che "...L'AGEA costituisce una società a capitale misto pubblico-provato, con partecipazione pubblica maggioritaria...alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'es0pletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni."

La SIN S.r.l. è stata quindi costituita in data 29 novembre 2005; ha per oggetto lo svolgimento dei compiti finalizzati alla gestione ed allo sviluppo del "SIAN", ed ha la funzione strumentale rispetto all'AGEA ed agli altri soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 173/98.

La Società ha durata fino al 31.12.2036, ma ha la titolarità della partecipazione in capo al socio privato è collegata alla gestione del servizio per una durata di nove anni; decorso tale termine, il socio privato dovrà procedere alla cessione delle proprie partecipazioni in favore di Agea, al valore che sarà determinato alla scadenza del termine suddetto.

In data 6 marzo 2006 è stata bandita la gara per la cessione – per 9 anni, con riacquisto alla scadenza da parte d AGEA – del 49% delle quote sociali al "partner tecnologico" al quale vengono contestualmente affidati servizi operativi per lo sviluppo e la gestione del SIAN; il **conferimento minimo per l'acquisto del 49% delle quote richiesto in sede di bando era pari a 32 milioni di euro.**

La gara è stata aggiudicata il 7 maggio 2007; **il RTI aggiudicatario ha acquistato il 49% delle quote della SIN per un importo pari a 88 milioni di euro.**

In altri termini, l'AGEA si è "trovata proprietaria del 51% delle quote di una società avente un patrimonio netto pari a 88 milioni di euro , **pagati dal fornitore all'Amministrazione.**

Al termine dei 9 anni, il riacquisto delle quote dal socio privato avverrà pagando un prezzo – calcolato con un meccanismo già predefinito negli atti di gara ed accettato dal socio – che sarà poi posto come base minima per la cessione delle quote al nuovo partner i 9 anni successivi .

Il 51 % del patrimonio di SIN può pertanto essere considerato un valore aggiunto stabile (anzi, in incremento) per l'Amministrazione.

Il RTI che si è aggiudicato la gara e che ha acquistato il 49% delle quote della SIN è costituito da:

- Almaviva S.p.A:
- Sofiter – Società terziario Avanzato Spa;
- Agriconsulting SpA
- Cooprogetti società cooperativa
- IBM Italia SpA
- Auselda Aed Group Spa
- Agrifuturo. – Società cooperativa
- ISAF – Iniziativa per i sistemi avanzati e forniture SRL.

Il 1° febbraio 2008 la SIN ha preso in carico i servizi del SIAN; i servizi sono stati contrattualizzati, nell'anno 2008, mediante la sottoscrizione degli atti esecutivi del contratto di servizio quadro, di seguito rappresentati :

IMPORTI IVA ESCLUSA

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
ATTO ESECUTIVO "ESERCIZIO"	**45.270.110,79**	**42.327.592,32**	**39.872.514,40**
Informatica e altri servizi	**28.315.535,79**	**28.139.995,82**	**27.453.296,90**
Controlli territoriali	**16.954.575,00**	**14.187.596,50**	**12.419.217,50**
ATTO ESECUTIVO "PROGETTO"	**25.588.642,26**	**31.482.490,14**	**7.785.528,95**
Informatica e altri Servizi	9.564.047,76	15.409.580,31	2.807.671,61
Controlli territoriali	16.024.594,50	16.072.909,83	4.977.857,33
Atto esecutivo CONTROLLI EX AGECONTROL	**3.611.027,29**	**7.997.189,49**	**6.007.318,75**
TOTALE ATTI Esecutivi operativi	**74.469.780,34**	**81.807.271,95**	**53.665.362,10**
ATTO esecutivo RIMBORSO STRUTTURA	**15.374.279,31**	**29.351.321,40**	**29.351.321,40**
TOTALE GENERALE	**89.844.059,65**	**111.158.593,35**	**83.016.683,50**

Negli atti sottoscritti, in estrema sintesi, sono compresi :

i servizi ordinari, amministrativi informatici, di istruttoria, controllo e pagamento delle domande di accesso ai regimi di premio comunitari, nonché le connesse attività di contabilizzazione e rendicontazione delle spese nei confronti della Unione Europea (in altri termini, le indefettibili attività istituzionali dell'Agenzia nella sua qualità di Organismo di Coordinamento e di responsabile, quale "Autorità competente ", della tenuta del Sistema Integrato di Gestione e controllo);

gli investimenti orientati a supportare la semplificazione amministrativa ed a conseguire , nel breve – medio termine, anche consistenti economie gestionali, in quanto il progressivo ricorso a forme tecnologicamente evolute di predisposizione degli adempimenti dichiarativi – quali ad esempio l'introduzione della firma digitale- hanno l'obiettivo di ridurre in maniera consistente l'onere dell'azione amministrativa;

l'atto esecutivo che disciplina l' esecuzione dei controlli c.d. di primo livello – sino ad allora gestiti dalla AGECONTROL e trasferiti alla SIN con delibera n. 297 dell'8 maggio 2008, del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA;

il mero rimborso dei costi della struttura della SIN , vale a dire la componente pubblica della società, per le attività di governo, di controllo, monitoraggio e collaudo del sistema, nonché per la dotazione e gestione dell'infrastruttura informatica.

Gli importi sopra riportati evidenziano l'investimento del primo biennio e la consistente riduzione di costi eseguita a partire dall' anno 2010.

Si noti infatti come l'investimento, sostanzialmente biennale, che viene effettuato con il "Progetto" porti, già nell'anno 2012, ad un consistente abbattimento del costo complessivo dei servizi della SIN (circa 28 milioni, **IVA esclusa**, di minor costo nel 2012 rispetto al 2009) che a partire dall'anno 2012 raggiungono una dimensione "a regime " comprensiva anche del rimborso dei costi della struttura della SIN , di circa 75 milioni di euro per anno , **IVA esclusa,**fatti salvi ovviamente , i costi dei controlli precedentemente affidati ad Agecontrol (mero spostamento di oneri), nonché eventuali ulteriori interventi non prevedibili, necessitati da emergenze contingenti.

Tale beneficio economico va aggiunto quello rappresentato dall'incasso, da parte dell'AGEA, del 51% degli utili conseguiti dalla SIN, che per l'esercizio 2008 è risultato pari a circa 3,3 milioni di Euro.

Di seguito viene fornita la composizione societaria della SIN.

SIN S.r.L

Composizione societaria	**51%**	**AGEA**
	3,01 %	**Agriconsulting Spa**
	0,90%	**Agrifuturo S.C.a.m.p.**
	20,02%	**Almaviva S.p.A.**
	10,01%	**Auselda AEd Gruop**
	3,50%	**Cooprogetti Cos.Coop.**
	2,55%	**IBM Italia S.P.A.**
	4,00%	**ISAF Srl**
	5,01%	**Sofiter S.P.A.**

Consiglio di Amministrazione *(sino all'approvazione bilancio 2016)*

Francesco Baldarelli (AGEA)	Presidente
Ranieri Mamalchi (AGEA)	Consigliere
Ernesto Carbone (AGEA)	Consigliere
Alberto Tripi (Socio Privato)	Consigliere
Marcello Maranesi (Socio Privato)	Consigliere

Collegio Sindacale

Giuseppe Lucibello (AGEA)	Presidente
Alessia Bastiani (AGEA)	Sindaco Effettivo
Ettore Guarini (AGEA)	Sindaco Effettivo
Enrica Fulci (AGEA) Sindaco Supplente	
Mario Pulimanti (AGEA)	Sindaco Supplente

Direttore Generale

Paolo Gulinelli (AGEA)

La SIN nella forma giuridica di SpA

La SIN nella forma giuridica di srl era stata stabilita in funzione del garantire al socio pubblico AGEA il massimo controllo sulla Società. Avvertiva, all'uopo, l'art. 5 dei Patti parasociali che *"…….le parti si danno atto che l'attuale impostazione della società è essenziale per le funzioni a questa attribuite, pertanto in caso di modifica e/o trasformazione della società gli organi sociali attuali dovranno essere previsti nella stessa composizione, funzione e poteri oggi loro assegnati dallo Statuto sociale e dai presenti patti parasociali. …"*

Detto che l'art. 28 dello Statuto della SIN srl, anch'esso parte integrate degli atti di gara, prevedeva che *"All'ingresso dei soci privati si procederà all'eventuale trasformazione in società consortile di capitali o in società per azioni, con l'adozione dei conseguenti atti"*, va altresì detto che tale trasformazione avrebbe dovuto passare per una motivazione credibile. Soprattutto non attenuando la condizione di supremazia del socio pubblico sul controllo della gestione di SIN.

In tale prospettiva, è ammettere e realizzare eventuali, sostanziali modificazioni di forma sociale nei casi di sensibili aumenti delle quantità prodotte; oppure a seguito di variazioni qualitative importanti nella produzione; oppure per motivazioni collegabili ad interesse pubblico. Viceversa, tutt'altro. In particolare, rispetto ai primi tempi della operatività, la SIN è andata incontro a flessione delle attività espletate, anche per effetto delle decrescenti restrizioni della finanza pubblica, oltre che delle minori esigenze di sviluppo.

Il risultato è stato che la trasformazione in SpA della Srl SIN è stato motivato da generiche e inconferenti motivazioni espresse in sede di consultazione dei soci della SIN avutasi in data 11/08/2011. In tale sede il Commissario pro-tempore non trovava di meglio che far ricorso ad una delle ricorrenti formule di rito : " *la necessità di adeguamento dell'assetto societario alla mole e all'importanza delle attività svolte dalla Società a supporto dell'AGEA e del sistema degli Organismi pagatori, delle Regioni e degli altri soggetti istituzionali coinvolti. Ne consegue la necessità di rafforzare la funzione del Consiglio di Amministrazione, prevedendo nel suo ambito l'introduzione della figura dell'Amministratore delegato, e la ridefinizione dei compiti del Direttore generale*" .

Ma, quel più conta nella presente sede, è rilevare che la trasformazione in SpA della SIN e le modifiche fatte discendere ai patti parasociali e allo statuto, hanno significativamente inciso sull'assetto dei poteri di governo strategico e operativo della Società. L'effetto prodotto è quello

di una profonda modificazione dell'equilibrio tra poteri di vigilanza e controllo di competenza del soggetto pubblico, e poteri di produzione industriale, di pertinenza della componente provata della Società.

Fra tali modificazioni viene, da richiamare, in particolare,l'art. 10 , c.3 dei nuovi patti parasociali prevede , come nella versione precedente, che "*qualora gli Amministratori , il Presidente...non operino secondo le istruzioni ricevute, le Parti si impegnano a convocare un'assemblea dei soci nella quale venga data piena applicazione a quanto deciso del Patto Parasociale*". Questa previsione, tuttavia, non è più applicabile nella nuova forma di SpA è divenuta una finzione. Ciò perché nelle società per azioni la gestione spetta esclusivamente agli amministratori (così l'art. 2380 bis c.c.): Ne consegue che il mancato adeguamento alle direttive potrà al più giustificare (se adeguatamente motivata) la revoca degli amministratori ma l'assemblea non si potrà più sostituire a questi per adottare scelte gestionali. In buona sostanza l'effetto più eclatante della trasformazione è stato quello di privare l'azionista pubblico del diritto di intervenire nella gestione della società.

Una immediata conferma di tale effetto negativo per l'Amministrazione è emerso dall'atteggiamento tenuto dagli amministratori SIN – anche di quelli designati dall'AGEA – allorché il Consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto, **all'unanimità**, di non dare seguito alla richiesta del Presidente di AGEA di ricevere copia dei verbali del consiglio di amministrazione della Società a partire dal giugno del 2011.

In disparte le carenze, dal punto di vista amministrativistico, degli atti con i quali si è eseguita la trasformazione in S.p.A della SIN. Quindi, la nomina dei nuovi amministratori e la determinazione dei compensi agli stessi.

Tali aspetti sono stati accuratamente esaminati nella riunione del 4 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione di AGEA, che ha deliberato la revoca degli amministratori di designazione pubblica, nominati in occasione della trasformazione, nominando nuovi amministratori in loro sostituzione.

Per quanto attiene, in particolare, i compensi agli amministratori in occasione della trasformazione, è stato inserito nell'articolo 15 del nuovo Statuto della SIN S.p.A., la previsione che "*... agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 2389 c.c.*".

Ciò a conferma della diminuzione del potere di controllo del socio pubblico conseguente alla trasformazione in S.p.A. , rafforzata dal fatto che l'importo complessivo per i compensi degli amministratori- fissato in euro 600.000, rispetto ai 280.000 euro previsti gli amministratori della s.r.l. – sono stati suddivisi tra presidente, vice presidente e amministratore delegato ad opera del novo Consiglio di Amministrazione di SIN.

Al problema della lievitazione dei compensi in questione, che ha segnato un significativo aggravio dei costi della *governance* della SIN, è stato in qualche modo posto rimedio dal CdA di AGEA mediante la delibera 66 del 4 aprile 2012, con la quale è stato rideterminato il limite massimo dei compensi degli amministratori (160.0000 euro per anno, in tutto, contro i 600.000 determinati in sede di trasformazione).. ed è stato altresì stabilito di richiedere la convocazione dell'Assemblea di SIN per la modifica dell'art. 15 dello Statuto. Modifica tesa a ricondurre esclusivamente all'assemblea la determinazione dei compensi per gli amministratori.

Tutte tali considerazioni qui esposte si ritiene siano segnaletiche della necessità a ricondurre la SIN sotto la forma giuridica della Srl.

Si ritiene che lo esigano pregnanti e urgenti necessità di interesse pubblico che, in via semplice, sono individuabili nel ricondurre il potere di indirizzo, governo, e controllo su SIN sotto l'AGEA. In tal senso si intravvede la possibilità che l'AGEA formuli un atto di indirizzo diretto al Consiglio di Amministrazione di SIN SpA.

AGECONTROL PRIMA E DOPO IL COMMISSARIAMENTO DELL'AGEA

Agecontrol, costituita in base all'ordinamento giuridico nazionale (Legge 898/86) nella forma di società per azioni con capitale interamente pubblico, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonoma dotazione finanziaria ed operative, è stata istituita per svolgere controlli nel quadro del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Il 29 marzo 2004, con il Decreto Legislativo n. 99 la proprietà di Agecontrol è stata integralmente trasferita all'AGEA, mediante l'assegnazione alla stessa anche delle partecipazioni azionarie precedentemente tenute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA).

Con lo stesso Decreto Legislativo n. 99 veniva attribuita in via esclusiva all'AGEA la funzione di controllo su Agecontrol, prevista dall'art.6, c.1 del Reg. CEE 27/1985 della Commissione sempre nell'ambito del settore dell'olio d'oliva.

Le competenze attribuite all'Agecontrol in tale settore sono venute meno a seguito dei Reg. (CE) 865/2004 che, il 29 aprile 2004, ha abrogato il Reg. (CE) 2262/1984 e cioè l'Organizzazione Comune di Mercato del settore dell'olio d'oliva.

Con la legge 29 aprile 2005, n. 71, anche nell'ottica di valorizzare e non disperdere l'ampio e qualificato patrimonio professionale accumulato, l'Agenzia è stata incaricata di dar corso al sistema dei controlli istituzionali previsti nel comparto ortofrutticolo, così articolato in dettaglio:

- i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale;
- la gestione delle comunicazioni obbligatorie e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
- l'aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli.